



COMUNE DI GENONI
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Deliberazione GIUNTA COMUNALE

N. 5 Del 22-01-2026

Oggetto: Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) Determinazioni ANNO 2026

L'anno duemilaventisei, addì ventidue del mese di gennaio alle ore 10:20 in Genoni presso la sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle forme previste dal regolamento comunale approvato con deliberazione CC n. 1 del 23/03/2022 recante ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica", per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è la piattaforma Whatsapp; che i partecipanti dalla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Tutti i partecipanti dichiarano che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Presiede l'adunanza il Dott. SERRA GIANLUCA – Sindaco

All'appello risultano:

SERRA GIANLUCA	Sindaco	Presente in videoconferenza
MELIS GIUSEPPE	Vice Sindaco	Presente
MELIS CAMILLA	Assessore	Presente in videoconferenza

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Atzori Anna Franca tramite collegamento telematico.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Richiamata:

- La deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 12.12.2025 di approvazione del DUPs 2026/2028;
- La Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 12.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
-

Ricordato che l'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, prevede espressamente che:

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

Ricordato altresì che il comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018 prescrive che:

“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

Ricordato inoltre che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a “decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Dato atto che il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2015 dispone che:

“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno

ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

Visto l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 152/2021 il quale stabilisce, ai fini della tempestiva attuazione del PNRR, l'obbligo di stanziare in bilancio il FGDC anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio, con delibera di Giunta da adottare entro il 28 febbraio dell'esercizio, ricorrendone i presupposti riferiti all'esercizio precedente. Viene inoltre previsto che, per gli esercizi 2022 e 2023 (come per il 2021), gli enti possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, previo invio alla piattaforma dei debiti commerciali (PCC), entro il 31 gennaio, della comunicazione relativa all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio, dei due esercizi precedenti, previa verifica da parte dell'Organo di revisione;

Rilevato che nel 2026 con nota prot. n. 301 del 16.01.2026 si è provveduto a trasmettere il debito residuo al 31.12.2025 rilevato dalla contabilità dell'ente e dalla piattaforma della certificazione dei crediti nella misura di €. 2.088,08;

Verificato che nel 2025 tramite la contabilità e piattaforma certificazione crediti, alla data del 31.12.2025, si attestavano i seguenti valori:

- a) debito commerciale: anno 2024 €. 7.515,92- anno 2025 €. 2.088,08;
- b) indicatore di ritardo dei pagamenti desunto dal portale della piattaforma della certificazione dei crediti nelle seguenti misure: anno 2024 -19 giorni/ anno 2025 – 21 gg;

Dato atto che

- a. il debito commerciale residuo scaduto al 31.12.2025 (€.2.088,28) non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (€. 1.642.723,46.)
- b. l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.

Accertato che, sulla scorta dei valori risultanti dalla propria contabilità e comunicati alla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisito il parere di regolarità tecnico – contabile espresso dal responsabile finanziario che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e succ. modificazioni e integrazioni;
- la L. 145/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

di prendere atto che alla luce degli indicatori certificati dalla contabilità dell'ente e comunicati alla PCC e dagli obblighi di comunicazione questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 22-01-2026

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Piseddu Caterina Angela

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 22-01-2026

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Piseddu Caterina Angela

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso.

Il Sindaco
Dott. SERRA GIANLUCA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Atzori Anna Franca.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs 82/2005)